

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Sommario

PARTE PRIMA	4
TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Doveri ed obblighi	4
Articolo 2 - Responsabilità diretta	4
Articolo 3 - Obbligo di segnalazione e collaborazione	4
Articolo 4 - Principio del risultato conseguito sul campo	4
TITOLO II	5
CODICE DISCIPLINARE	5
Capo I - Infrazioni	
Articolo 5 - Infrazioni disciplinari	5
Articolo 6 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria	5
Articolo 7 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali	5
Articolo 8 - Rifiuto di presentazione personale e di atti	5
Articolo 9 - Frode sportiva	
Articolo 9 bis - Responsabilità per comportamenti discriminatori	5
Articolo 9 ter - Responsabilità per comportamenti discriminatori in ambito lavorativo	5
Articolo 9 quater - Conseguenze disciplinari a seguito di condanne penali definitive	5
Articolo 9 quinquies - Costituzione di parte civile	5
Articolo 10 - Illecito sportivo	6
Articolo 11 - Punibilità	7
Articolo 12 - Doping	7
Articolo 13 - Manifestazioni atipiche	7
Articolo 14 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti	7
Articolo 15 - Violazione del vincolo sportivo	7
Articolo 16 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre	7
Articolo 17 - Intemperanze dei sostenitori	7
Articolo 18 - Aggressione ad un Ufficiale di gara	7
Articolo 19 - Rifiuto della convocazione in una rappresentativa nazionale	7
Articolo 20 - Altre infrazioni.	8
Capo II - Sanzioni	
Articolo 21 - Tipologia delle sanzioni	8
Articolo 22 - Sanzione pecuniaria	8
Articolo 23 - Confisca dei premi	8
Articolo 24 - Squalifica del tesserato	
Articolo 25 - Ritiro della tessera atleta	9
Articolo 26 - Non assegnazione o revoca di un titolo	9
Articolo 27 - Squalifica del campo di gioco	9
Articolo 28 - Penalizzazione	9
Articolo 29 - Esclusione dal Campionato a squadre	9
Articolo 30 - Retrocessione	9
Articolo 31 - Sospensione a termine da qualsiasi attività	9
Articolo 32 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato	9
Articolo 33 - Cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi	9
Articolo 34 - Interdizione da cariche federali	9
Articolo 35 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali	10
Articolo 36 - Radiazione	10
Capo III - Determinazione delle sanzioni	
Articolo 37 - Criteri per la determinazione delle sanzioni	10
Articolo 38 - Tentativo	10
Articolo 39 - Recidiva	10

Articolo 40 – Circostanze attenuanti ed aggravanti	11
Capo IV - Sanzioni con riguardo ai soggetti passivi	
Articolo 41 - Provvedimenti a carico degli affiliati	12
Articolo 42 - Provvedimenti a carico dei tesserati	12
Articolo 43 - Provvedimenti a carico dei dirigenti	12
Articolo 44 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara	12
Articolo 45 - Provvedimenti a carico dei tecnici	13
Capo V - Cause di estinzione	
Articolo 46 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni	13
Articolo 47 – Prescrizione – abrogato -	13
Articolo 48 - Amnistia	13
Articolo 49 - Indulto	13
Articolo 50 - Grazia	13
Articolo 50 bis - Provvedimenti di clemenza	13
Articolo 51 – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza	14
Articolo 52 - Riabilitazione	14
PARTE SECONDA	16
TITOLO I	16
ORGANI DI GIUSTIZIA	16
CAPO I	16
ORGANI GIUDICANTI	16
Articolo 53 - Organi giudicanti	16
Articolo 54 - Attribuzioni	17
Articolo 55 - Funzione della Commissione federale di garanzia	17
CAPO II	17
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	17
Articolo 56 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	17
Articolo 57 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	18
Articolo 58 - Ufficio del gratuito patrocinio	18
CAPO III	18
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO	18
Articolo 59 - Poteri degli organi di giustizia	18
Articolo 60 - Condanna alle spese per lite temeraria	18
Articolo 61 - Comunicazioni	19
Articolo 62 - Segreteria degli organi di giustizia	19
CAPO IV	19
GIUDICI SPORTIVI	19
SEZIONE I	19
NOMINA E COMPETENZA	19
Articolo 63 – Istituzione	19
Articolo 64 – Competenza dei Giudici sportivi	19
Articolo 65 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali	20
Articolo 66 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali	20
Articolo 67 - Nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello	20
SEZIONE II	20
PROCEDIMENTI	20
Articolo 68 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo	21
Articolo 69 - Istanza degli interessati	21
Articolo 70 - Fissazione della data di decisione	21
Articolo 71 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati	21
Articolo 72 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali	21
Articolo 73 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello	21
CAPO V	22
GIUDICI FEDERALI	22
SEZIONE I	22
NOMINA E COMPETENZA	22
Articolo 74 - Istituzione	22
Articolo 75 - Competenza dei Giudici federali	22
Articolo 76 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi	22
Articolo 77- Responsabilità di componente di organo giudicante	22
SEZIONE II	23

PROCEDIMENTI	23
Articolo 78 - Avvio del procedimento	23
Articolo 79 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	23
Articolo 80 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	23
Articolo 81 - Ricorso della parte interessata	23
Articolo 82 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	24
Articolo 83 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	24
Articolo 84 - Misure cautelari	24
Articolo 85 - Intervento del terzo	25
Articolo 86 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale	
Articolo 87 - Assunzione delle prove	25
Articolo 88 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello	25
Articolo 89 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	26
Articolo 90 - Efficacia della sentenza dell'Autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	27
CAPO VI	27
RICUSAZIONE E ASTENSIONE	27
Articolo 91 - Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante	27
CAPO VII	28
COPIA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	28
Articolo 92 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti	28
Articolo 93 - Copia degli atti	28
CAPO VIII	28
ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI	28
Articolo 94- Esecutività dei provvedimenti	28
CAPO IX	29
PROCURATORE FEDERALE	29
SEZIONE I	29
NOMINA E FUNZIONI	29
Articolo 95 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale	29
Articolo 96 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale	29
Articolo 97 - Attribuzioni del Procuratore federale	29
SEZIONE II	30
AZIONE DISCIPLINARE	30
Articolo 98 - Azione del Procuratore federale	30
Articolo 99 - Prescrizione dell'azione	30
Articolo 100 - Astensione	31
Articolo 101 - Svolgimento delle indagini	31
Articolo 102 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	31
SEZIONE III	32
RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI	32
Articolo 103 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	32
Articolo 104 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI	32
Articolo 105 - Rapporti con la Procura generale dello sport	32
CAPO X	33
PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI	33
Articolo 106 - Procedimenti di revisione e di revocazione	33
Articolo 107- Sospensione ex codice di comportamento sportivo del CONI	33
TITOLO II	33
ARBITRATO	33
Articolo 108 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria	33
Articolo 109- Procedimento e decisione	34
Articolo 110 - Il lodo	34
TITOLO III	35
ENTRATA IN VIGORE	35
Articolo 111 - Norme transitorie	35
Articolo 112 - Entrata in vigore	35
CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO	36

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice della giustizia sportiva del CONI, dello Statuto e dei regolamenti federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali, nonché del Codice di comportamento sportivo del CONI, riportato in appendice al regolamento.
2. Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di frode sportiva, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici o in altro modo, ledono la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, sono tenuti a mettere a disposizione della FITP gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.
5. I tecnici devono adoperarsi fattivamente per promuovere i valori connessi alla "maglia azzurra", simbolo delle rappresentative nazionali.

Articolo 2 - Responsabilità dei tesserati e degli affiliati

1. L'ignoranza o l'errata interpretazione del Codice della giustizia sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
3. Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali e sono solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi.
4. I dirigenti legali rappresentanti degli affiliati sono responsabili, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni che commettono nell'ambito dell'attività riferibile agli affiliati medesimi.

Articolo 3 - Obbligo di segnalazione e collaborazione

1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare al Procuratore federale le infrazioni disciplinari e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.
2. Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento può farne segnalazione al Procuratore federale.
3. La segnalazione manifestamente infondata è passibile di sanzione disciplinare.
4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia e con l'Ufficio del Procuratore federale, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano.

Articolo 4 - Principio del risultato conseguito sul campo

1. Tutti gli organi federali debbono concorrere al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
2. Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato, se viene successivamente accertato con provvedimento disciplinare definitivo che lo stesso deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I INFRAZIONI

Articolo 5 - Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.
2. Gli organi giudicanti possono infliggere la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie.

Articolo 6 - Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. L'inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria, per fatti derivanti o comunque connessi all'attività federale nei confronti della Federazione o dei suoi appartenenti, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Articolo 7 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Articolo 8 - Rifiuto o mancata presentazione personale e di atti

1. Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti od ometta di presentarsi davanti alla procura federale o ad un organo di giustizia per essere sentito o di far pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi.
2. Si applica la sanzione inibitiva da sei mesi ad un anno se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emaneazione di provvedimenti di competenza dell'organo.
3. La mancata collaborazione con la procura federale o con gli organi di giustizia, a qualsiasi titolo, comporta inoltre l'applicazione della sanzione della sospensione a termine da qualsiasi attività, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti punti, per la responsabilità diretta nei confronti dei propri rappresentanti, si applicano anche all'affiliato.

Articolo 9 - Frode sportiva

1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.
2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
3. Commette inoltre frode sportiva il presidente dell'affiliato che rende dichiarazione mendace circa il numero degli associati e degli altri soggetti al tesseramento, ledendo in tal modo gli interessi economici e patrimoniali della FITP.
4. Commette altresì frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
5. Costituisce frode sportiva la mancata produzione, la contraffazione o l'alterazione materiale o la falsità ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dalla Procura federale e dagli altri organi e uffici di controllo della FITP ovvero il fornire informazioni false, reticenti, anche parziali alla medesima procura ed agli stessi organi e uffici.
6. Costituiscono altresì frode sportiva le ipotesi previste ex legge 401/89 e i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché ad eludere l'esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
7. La frode sportiva è punita per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino

alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.

8. La frode sportiva è punita per l'affiliato, il cui presidente renda dichiarazione mendace circa il numero degli associati e degli altri soggetti al tesseramento, fino alla retrocessione di una o più squadre, in una o più divisioni inferiori del Campionato degli affiliati, secondo la gravità della condotta.

9. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.

Articolo 9 bis – Responsabilità per comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di sesso, razza, colore, origine etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Articolo 9 ter – Responsabilità per comportamenti discriminatori in ambito lavorativo

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, la violazione dei divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro, ex art. 27 d.lgs. 198/2006, nonché ogni condotta di discriminazione retributiva, nella prestazione lavorativa, nella progressione di carriera, nell'accesso alle prestazioni previdenziali e alle forme pensionistiche complementari collettive ed agli impieghi pubblici, ex artt. 28, 29, 30, 30 bis e 31 d. lgs. 198/2006, e il divieto di licenziamento per causa di matrimonio, ex art. 35 d.lgs. 198/2006.

Articolo 9 quater – Conseguenze disciplinari a seguito di condanne penali definitive

1. I tesserati, condannati in via definitiva per i reati di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica o religiosa (artt. 604 bis e 604 ter c.p.), violenza sessuale (artt. 609 bis e 609 ter c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 9 quinquies – Costituzione di parte civile

1. La Federazione, gli affiliati e gli enti aggregati possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1 ex art. 16 d.lgs 39/2021.

Articolo 10 - Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
2. Commettono inoltre illecito sportivo il tesserato che scommette, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipi a qualsiasi titolo, il tesserato che approfitti di informazioni privilegiate di cui sia venuto in qualunque modo a conoscenza, l'atleta che, disputando tornei dei circuiti internazionali ITF, ATP e WTA, direttamente od indirettamente, scommette sulle gare di tali competizioni.
3. L'illecito sportivo è punito per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
4. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere dai propri tesserati.
5. Sono altresì responsabili dei comportamenti illeciti rispetto ai quali non siano estranei, posti in essere da altri soggetti a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati.
6. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale con le stesse modalità previste dal precedente articolo 3.

Articolo 11 – Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. In questi casi, le eventuali sanzioni irrogate acquistano efficacia nel caso in cui il responsabile istauri un nuovo tesseramento.

Articolo 12 - Doping

1. Il doping costituisce frode sportiva, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti.
2. La definizione di doping ed il procedimento disciplinare in materia sono contenuti nelle norme sportive anti-doping del CONI.
3. Nelle medesime norme sono previste e punite le violazioni delle norme stesse.

Articolo 13 - Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.
2. Ai trasgressori (affiliati ospitanti, organizzatori, collaboratori) sono irrogate sia sanzioni pecuniarie che inibitive.

Articolo 14 - Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Articolo 15 - Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che si faccia rilasciare la tessera atleta da più affiliati è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 16 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare a squadre

1. L'affiliato, a cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscono il regolare svolgimento del gioco nel corso di un incontro a squadre o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito dal Giudice arbitro con la perdita dell'incontro stesso, ai sensi del Regolamento tecnico sportivo.

Articolo 17 - Intemperanze dei sostenitori

1. L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria e con la squalifica del campo fino ad un massimo di un anno.
2. Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'articolo precedente.

Articolo 18 - Aggressione ad un Ufficiale di gara

1. Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di gara è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Articolo 19 – Rifiuto della convocazione in una rappresentativa nazionale

1. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali che rifiutano o non rispondono alla convocazione e non si mettono a disposizione della Federazione, ovvero non onorano il ruolo rappresentativo ad essi conferito sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di un anno.
2. Gli affiliati che non mettono a disposizione della FITP gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di un anno.
3. I tecnici, che allenano od assistono atleti che abbiano rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali ed

abbiano ricevuto una sanzione disciplinare definitiva, sono puniti con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva fino ad un massimo di un anno.

Articolo 20 - Altre infrazioni.

1. È soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1.

CAPO II SANZIONI

Articolo 21 - Tipologia delle sanzioni

1. Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;
 - c) squalifica del tesserato;
 - d) ritiro della tessera atleta;
 - e) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - f) squalifica del campo di gioco;
 - g) penalizzazione;
 - h) esclusione dal Campionato a squadre;
 - i) retrocessione;
 - j) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - k) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - l) cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi;
 - m) interdizione da cariche federali;
 - n) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - o) radiazione.
2. Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere c), d), f), j), k), l), m), n) e o).
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli organi di giustizia possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.

Articolo 22 - Sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla FITP una somma di denaro nella misura fissata dall'organo giudicante.
2. Deve essere pagata nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, oppure nei termini più lunghi fissati dall'organo giudicante.
3. La sanzione è ridotta della metà, ad esclusione di quella applicata ai sensi dell'art. 79 e dell'art. 102 Regolamento di Giustizia, se il pagamento avviene entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
4. In caso di mancato pagamento nel termine ordinario, la sanzione, ivi compresa quella irrogata ai sensi degli artt. 79 e 102 Regolamento di Giustizia, è gravata della sanzione accessoria pari allo 0,50% al mese o frazione di mese.
5. In caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento:
 - a) per il tesserato è sospesa la validità delle tessere federali, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;
 - b) l'affiliato è sospeso da qualsiasi attività federale, con le inibizioni e le conseguenze previste dal Regolamento organico.
6. Le sanzioni pecuniarie irrogate sono comunicate alla Procura federale per il controllo della loro esecuzione.

Articolo 23 - Confisca dei premi

1. La confisca dei premi in natura od in denaro consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione di detti premi conquistati in competizioni agonistiche.
2. La confisca può essere totale o parziale.

Articolo 24 – Squalifica del tesserato atleta agonista e non agonista

1. La squalifica consiste nella sospensione dall'attività agonistica e non agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il divieto di partecipare ai tornei individuali ed alle gare a squadre per tutta la durata della sanzione.

Articolo 25 - Ritiro della tessera atleta

1. La sanzione consiste nell'inibizione, temporanea o definitiva, allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica federale e comporta il ritiro della tessera.

Articolo 26 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.

Articolo 27 - Squalifica del campo di gioco

1. La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri campi manifestazioni federali per un periodo determinato.
2. Il Commissario di gara competente designa il campo neutro o dispone per l'inversione del campo per la disputa di eventuali gare a squadre nel periodo di squalifica.

Articolo 28 - Penalizzazione

1. La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conseguiti da una squadra nell'ambito di un Campionato con formula a gironi.

Articolo 29 - Esclusione dal Campionato a squadre

1. L'esclusione dal Campionato a squadre comporta:
 - a) nella fase a gironi, la perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati e da disputare;
 - b) nella fase ad eliminazione diretta, l'inibizione a proseguire.
2. L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

Articolo 30 – Retrocessione

1. La sanzione consiste nella retrocessione di una squadra nel Campionato degli affiliati di due o più serie, fino all'ultima serie della divisione regionale di serie D
2. In casi di particolare gravità, la sanzione può essere estesa anche ad una o più delle altre squadre dello stesso affiliato partecipanti al Campionato.

Articolo 31 - Sospensione a termine da qualsiasi attività

1. La sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione:
 - a) per il tesserato, a svolgere qualsiasi attività federale;
 - b) per l'affiliato ad organizzare qualsiasi manifestazione federale ed a partecipare a qualsiasi Campionato a squadre;
 per tutto il periodo determinato dall'Organo giudicante.

Articolo 32 - Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

1. La sanzione consiste nel divieto al dirigente di affiliato di rappresentarlo in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 33 - Cancellazione dagli Albi e dagli Elenchi

1. La sanzione consiste nell'esclusione degli Ufficiali di gara e dei tecnici dagli Albi e dagli Elenchi.

Articolo 34 - Interdizione da cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per tutto il periodo determinato dall'Organo giudicante.

2. La sanzione comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 35 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche federali

1. La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali.
2. La sanzione comporta il divieto di rappresentare affiliati in tutti gli organismi e manifestazioni federali.

Articolo 36 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest'ultimo, la revoca del tesseramento.
2. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 37 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente e susseguente all'infrazione, nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale.
3. Le sanzioni pecuniarie, che debbono in ogni caso essere inflitte da sole o cumulativamente con sanzioni di altra specie, non possono essere determinate in misura inferiore a € 50,00 (cinquanta/00) ed in misura superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) per il tesserato e per l'affiliato o in misura superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per i giocatori classificati in prima categoria e per gli affiliati che partecipano al campionato degli affiliati di Serie A1 o A2.
4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.
5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
6. Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili all'affiliato ed al tesserato per classifiche e graduatorie, come classifiche federali, Trofeo FITP, indennità di preparazione, circuiti, ecc.;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni tennistiche.
7. L'organo che accerta attività inesistente trasmette il deliberato alla Segreteria federale ai fini dell'attribuzione o meno del diritto di voto e dell'inserimento in una delle tre fasce nelle quali sono suddivisi gli affiliati.

Articolo 38 – Tentativo

1. L'affiliato od il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne siano comunque responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la stessa sanzione che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi di per sé costituiscano un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione prevista per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Articolo 39 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
 4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, può essere sino alla metà; nei casi previsti dal comma 2 può essere sino ai due terzi.
 5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzione previsti per la recidiva.
 6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
 7. La recidiva è inapplicabile alle condanne nei cui confronti sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.
 8. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenendo conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari; in nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Articolo 40 – Circostanze attenuanti ed aggravanti

A) - Circostanze attenuanti -

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergano a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze di cui al precedente comma, può prenderne in considerazione altre diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

B) - Circostanze aggravanti -

3. La sanzione disciplinare deve essere aumentata, quando dai fatti accertati emergano a carico degli interessati una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
 - c) aver danneggiato persone o cose;
 - d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danno;
 - e) aver agito per abietti o futili motivi;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - j) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - k) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - l) aver commesso violazioni rivestendo la qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di tecnico, nonché se trattasi di tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.

C) - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti -

4. L'organo giudicante, che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
5. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti; nel caso in cui, infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

D) - Concorso di circostanze aggravanti -

6. Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, si applica la sanzione prevista per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla; in ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
7. Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo.

E) - Concorso di circostanze attenuanti -

8. Nel caso di concorso più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave prevista per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla; in ogni caso, la sanzione non può essere irrogata in misura inferiore ad un quarto.
9. Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita fino ad un terzo.

F) - Valutazione delle circostanze -

10. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
11. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
12. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto con riguardo al soggetto a cui si riferiscono.

CAPO IV

SANZIONI CON RIGUARDO AI SOGGETTI PASSIVI

Articolo 41 - Provvedimenti a carico degli affiliati

1. A carico degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;
 - c) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - d) perdita di uno o più incontri in un incontro intersociale;
 - e) perdita dell'incontro intersociale;
 - f) squalifica del campo di gioco;
 - g) penalizzazione;
 - h) esclusione dal Campionato a squadre, per un periodo da uno a cinque anni consecutivi;
 - i) retrocessione;
 - j) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - k) radiazione.

Articolo 42 - Provvedimenti a carico dei tesserati

1. A carico dei tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) confisca parziale o totale dei premi;
 - c) squalifica;
 - d) ritiro della tessera atleta;
 - e) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - f) sospensione a termine dalle attività federali.
 - g) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - h) radiazione.

Articolo 43 - Provvedimenti a carico dei dirigenti

1. A carico dei dirigenti federali, nazionali e periferici, e dei dirigenti degli affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato;
 - c) interdizione temporanea dalla carica di dirigente federale;
 - d) inibizione perpetua a ricoprire cariche federali;
 - e) radiazione.

Articolo 44 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di gara

1. A carico degli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:
 - a) sanzione pecuniaria;

- b) sospensione temporanea dall'attività (massimo un anno);
 - c) cancellazione dagli Albi;
 - d) radiazione.
2. Per i tesserati chiamati per occasione a svolgere le funzioni di Ufficiale di gara possono essere adottati i provvedimenti previsti a carico dei tesserati con l'aggravante della funzione.

Articolo 45 - Provvedimenti a carico dei tecnici

1. A carico dei tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi, possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per fatti connessi alla loro attività di insegnamento:
- a) sanzione pecuniaria;
 - b) sospensione dall'attività a tempo determinato;
 - c) cancellazione dall'Albo o dagli Elenchi;
 - d) radiazione.

CAPO V

CAUSE DI ESTINZIONE

Articolo 46 - Cause di estinzione delle infrazioni e delle sanzioni

1. Sono cause di estinzione delle infrazioni disciplinari:
- a) la prescrizione;
 - b) l'amnistia.
2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:
- a) l'indulto;
 - b) la grazia.
3. La riabilitazione è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.

Articolo 47 – Prescrizione

...abrogato...

Articolo 48 - Amnistia

1. Competente alla concessione è il Consiglio federale.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione; fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
6. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 49 - Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Articolo 50 - Grazia

1. Competente alla concessione è il Presidente federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto, affiliato o tesserato, cui è stata inflitta sanzione pecuniaria o inibitiva. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi

almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

3. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve; per le sanzioni pecuniarie comporta la restituzione di una parte della somma pagata, fino al massimo della metà.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Può essere richiesta e concessa:
 - a) se il provvedimento disciplinare è divenuto definitivo;
 - b) nei casi di sanzione inibitiva temporanea, se sia stata già scontata almeno la metà della pena;
 - c) nei casi di radiazione e di altra sanzione inibitiva perpetua, se sono decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima;
 - d) nei casi di sanzione pecuniaria, irrogata singolarmente o congiuntamente a sanzione inibitiva, se la stessa sia stata pagata.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata al Presidente federale; non è dovuta alcuna tassa.
La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione negli Atti ufficiali della FITP.

Articolo 50 bis – Provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di clemenza possono essere assunti solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Articolo 51 – Non applicabilità dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, di indulto e di grazia non sono applicabili alle infrazioni ed alle sanzioni per violazione delle Norme sportive antidoping.

Articolo 52 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È emesso dalla Corte federale di appello su istanza del condannato da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale è stata eseguita o si è estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni sopra indicate.
4. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti.
5. La Corte federale di appello si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e la decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale, che provvede alla trascrizione nel casellario federale ed a darne comunicazione all'istante, nel termine di sette giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga irrogata la radiazione o la sospensione per un periodo non inferiore a due anni ovvero nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
8. Decide sulla revoca la Corte federale di appello su istanza di parte o su istanza del Procuratore Federale, depositata alla segreteria degli organi di giustizia, corredata dei relativi documenti e notificata all'interessato, che può provvedere al deposito, con contestuale comunicazione alla Procura Federale, di memoria difensiva, prima dell'udienza fissata per la decisione che sarà comunicata alle parti a cura della predetta segreteria. La revoca della riabilitazione può conseguire, anche, come sanzione accessoria alla decisione dell'organo di giustizia che ha irrogato la seconda sanzione. Tale sanzione può essere impugnata davanti alla Corte Federale di Appello.

PARTE SECONDA

TITOLO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

CAPO I

ORGANI GIUDICANTI

Articolo 53 - Organi giudicanti

1. Sono organi giudicanti
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - b) il Giudice sportivo territoriale;
 - c) il Tribunale federale;
 - a) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
4. Ciascun componente degli organi di giustizia o dell'ufficio del procuratore, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano o limitino l'indipendenza ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze
5. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità indicata al successivo comma 8.
6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al precedente comma 4.
8. Ferme restando le incompatibilità prescritte dallo Statuto federale, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione; presso la medesima Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di un organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di un organo di giustizia federale.
9. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, con la Procura federale coopera la Procura generale dello sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della giustizia sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport.
10. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga al principio di gratuità delle cariche del CONI.

Articolo 54 - Attribuzioni

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Articolo 55 - Funzione della Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, organo centrale della Federazione ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale.
2. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
3. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi ed i componenti del Consiglio federale.
5. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
6. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della giustizia sportiva;
 - b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore federale, Procuratore aggiunto e Sostituto procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della giustizia sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui al precedente articolo 53, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II**ACCESSO ALLA GIUSTIZIA****Articolo 56 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia**

1. Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 57 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. L'ammontare del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è deliberato annualmente dal Consiglio federale ed è diverso a seconda della categoria di appartenenza e del grado di giudizio.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Articolo 58 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo le cui pretese non risultino manifestamente infondate e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33, o, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, di un reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, elevando il predefinito limite di reddito di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla segreteria del Collegio di garanzia del CONI e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;
 - b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
 - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.
4. Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente del Collegio di garanzia.
5. Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha facoltà di nominare un difensore scelto nell'albo del gratuito patrocinio, dandone immediata comunicazione alla segreteria.

CAPO III**DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO****Articolo 59 - Poteri degli organi di giustizia**

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 45 dello Statuto.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Articolo 60 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a

dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Articolo 61 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, per le parti, all'indirizzo eletto per le comunicazioni all'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, e per la FITP all'indirizzo pubblicato nel sito internet istituzionale. Il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione nella pagina della giustizia federale, raggiungibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
5. Le decisioni del Collegio di garanzia dello sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet del CONI.

Articolo 62 - Segreteria degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Presidente federale.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO IV

GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Articolo 63 – Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Articolo 64 – Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative:
 - a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) alla regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Articolo 65 – Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni che si svolgono nella propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.

Articolo 66 – Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice sportivo nazionale e ciascun Giudice sportivo territoriale sono costituiti da un componente effettivo e un componente supplente, ferma restando la facoltà del Consiglio federale di determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze delle discipline sportive gestite.
4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture. I giudici sportivi territoriali, uno per ciascun Comitato regionale istituito ai sensi dello Statuto, hanno sede presso il Comitato stesso e sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale la cui organizzazione è delegata dal Consiglio federale all'organo territoriale.
5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica.
6. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Articolo 67 - Nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello. Durano in carica 4 anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Ferma restando la facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti, la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di otto componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
6. Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di garanzia dello sport del CONI.

SEZIONE II PROCEDIMENTI

Articolo 68 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo, nazionale o territoriale, sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Articolo 69 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato se non nei limiti di quanto eventualmente già disposto dai competenti organismi ausiliari di controllo a seguito di precedente tempestiva contestazione.
3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Articolo 70 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assume la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Articolo 71 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Articolo 72 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 73 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di tre giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.
3. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata.
4. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
5. Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
6. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
7. La Corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
8. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

9. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
10. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V

GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Articolo 74 - Istituzione

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Articolo 75 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o territoriale.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Articolo 76 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
3. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - h) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Ferma restando la facoltà del Consiglio federale di definire un numero diverso di componenti, in ragione di specifiche esigenze, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di quindici e otto componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
6. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 77- Responsabilità di componente di organo giudicante

1. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

2. Ogni componente di organo giudicante risponde, nell'esercizio delle sue funzioni giudicanti, alla Commissione Federale di Garanzia.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

Articolo 78 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Articolo 79 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. ... abrogato ...
3. Dopo la sua conclusione, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con specifica decisione, che comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento.
4. La previsione del comma 1 non trova applicazione:
 - a) per i casi di recidiva;
 - b) per i fatti commessi con violenza che abbiamo comportato lesioni gravi della persona;
 - c) per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Articolo 80 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza.
2. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine.
4. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Articolo 81 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;

- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Articolo 82 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 81, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Articolo 83 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Articolo 84 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
2. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo; in tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
3. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti.
4. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, i cui termini in tale caso sono ridotti di un terzo.
5. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

6. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata.
7. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza.
8. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni, applicandosi ad esso l'articolo 88 in quanto compatibile.
9. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio, ed è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non è superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
10. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia

Articolo 85 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Articolo 86 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza mediante un apparato televisivo a circuito chiuso.
3. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
4. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
5. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
6. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
7. Quando il Tribunale definisce il giudizio, il presidente del collegio a seconda della complessità della controversia, può:
 - a) dare contestualmente lettura del dispositivo e della motivazione;
 - b) dare lettura del solo dispositivo con riserva di deposito della motivazione entro il termine di dieci giorni se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione; in quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
8. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 87 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o renitenze o reticenze producono per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Articolo 88 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione.

3. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
4. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di garanzia dello sport.
5. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.
6. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
7. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
8. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria.
9. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
10. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli precedenti 86 e 87.
11. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.
12. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 5, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
13. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
14. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
15. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Articolo 89 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatta salva la riduzione di un terzo nel caso di adozione di misure cautelari, come previsto dall'articolo 84 commi 3, 4 e 5.
- ~~2.~~ Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se si procede ad accertamenti previsti dagli articoli 59, comma 4, e 87, comma 1, e per un termine non superiore a quarantacinque giorni;

- e) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - f) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. Tutti i termini sono sospesi per il periodo 1-31 agosto di ogni anno.
 7. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
 8. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
 9. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
 10. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Articolo 90 - Efficacia della sentenza dell'Autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI

RICUSAZIONE E ASTENSIONE

Articolo 91 - Ricusazione ed astensione di componente di organo giudicante

1. Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sono prossimi congiunti di lui o del suo coniuge;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'incolpazione;
 - g) se un parente prossimo suo o del suo coniuge svolge od ha svolto le funzioni di procuratore federale.
2. Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi indicati al precedente comma, ad eccezione del caso di cui alla lettera f), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte federale di appello, che decide senza formalità di procedura.
3. La ricusazione può essere proposta da ciascuna parte nel corso del procedimento; non è dovuta alcuna tassa.
4. La dichiarazione di ricusazione deve enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto

sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante; se la causa di ricsuzione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.

5. Sulla ricsuzione del Giudice sportivo territoriale e nazionale decide la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, su quella dei componenti del Tribunale federale decide la Corte federale di appello; su quella dei componenti della Corte federale di appello decidono gli altri componenti della Corte stessa.
6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricsuzione o di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricsutato od astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia.
7. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricsuzione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.
8. La dichiarazione di ricsuzione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
9. Il Procuratore federale ha il diritto di intervenire ed il dovere di proporre conclusioni specifiche.
10. Il Procuratore federale non può essere ricsutato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
11. Non è ammessa la ricsuzione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

CAPO VII

COPIA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Articolo 92 - Pubblicità, schedario generale dei precedenti disciplinari e raccolta ufficiale dei provvedimenti

1. Gli organi giudicanti di primo grado trasmettono alla Segreteria federale i provvedimenti, immediatamente dopo la loro emanazione.
2. Salvo quanto previsto per l'iscrizione dei provvedimenti nel registro generale dei procedimenti in corso presso la Procura generale dello sport del CONI, tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli Atti ufficiali della FITP e sul sito internet federale.
3. I provvedimenti debbono, inoltre, essere comunicati ai Fiduciari degli ufficiali di gara regionali ed al Comitato centrale degli Ufficiali di gara per le annotazioni ed il controllo di loro competenza.
4. Gli affiliati hanno l'obbligo di affiggere, nel proprio Albo sociale, i provvedimenti emessi dagli organi giudicanti a carico dei propri tesserati.
5. È istituito presso la FITP ed i Comitati regionali lo schedario generale dei precedenti disciplinari, nel quale debbono essere annotati tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti.
6. È inoltre istituita, presso la FITP, la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti.
7. Tutti i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione devono essere comunicati al CONI per l'iscrizione nel Registro delle sanzioni disciplinari.

Articolo 93 – Copia degli atti

1. Le parti possono ottenere, a loro spese, via fax o a mezzo di posta elettronica, copia degli atti del procedimento inoltrando formale richiesta alla Segreteria competente.

CAPO VIII

ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI

Articolo 94- Esecutività dei provvedimenti

1. I provvedimenti pronunciati dai Giudici sportivi territoriali e nazionale a carico di tesserati per fatti connessi all'attività agonistica, al termine dei procedimenti disciplinari iniziati a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei commissari di campo:
 - a) sono affissi presso la sede dell'organo giudicante e gli interessati sono tenuti a prenderne visione;
 - b) divengono esecutivi dal venerdì successivo, nonostante appello.
2. Tutti gli altri provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente esecutivi, salva la facoltà della Corte federale di appello, rispettivamente in funzione propria o in funzione di Corte

sportiva di appello, su istanza di parte, quando ricorrano gravissimi motivi, di sospendere, in tutto od in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.

3. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti; in mancanza, incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

CAPO IX

PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I

NOMINA E FUNZIONI

Articolo 95 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore aggiunto e venticinque Sostituti procuratori.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente e previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Sostituti procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. Il Procuratore federale, i Sostituti procuratori e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. Il Procuratore aggiunto e i Sostituti procuratori coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.
8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore federale possono essere svolti anche in deroga al principio della gratuità delle cariche federali.

Articolo 96 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate nel precedente articolo 76, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della pubblica amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate nel precedente articolo 76, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle forze dell'ordine e dei dirigenti generali della pubblica amministrazione, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. Il Procuratore federale, i Sostituti procuratori e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza.

Articolo 97 – Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

SEZIONE II

AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 98 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dall'articolo 101, comma 4, con determinazione succintamente motivata, dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Se non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale entro venti giorni dalla conclusione delle indagini informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi.
5. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento.
6. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
7. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza.
8. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Articolo 99 – Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
4. Fermo quanto previsto all'articolo 98, commi 7 e 8 del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
5. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
6. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Articolo 100 – Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Articolo 101 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della giustizia sportiva, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, ai sensi dell'articolo 98, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Articolo 102 – Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
2. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
3. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello sport.
4. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti per i quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
5. La previsione del comma 1 e comma 2 non trova applicazione:
 - a) per i casi di recidiva;
 - b) per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona;
 - c) per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III**RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTI-DOPING DEL CONI****Articolo 103 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria**

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello sport.
4. La Procura generale dello sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio di sue specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Articolo 104 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.
3. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Articolo 105 – Rapporti con la Procura generale dello sport

1. La Procura generale dello sport del CONI, in spirito di leale collaborazione, coopera con il procuratore federale al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso presso la Procura generale dello sport. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.
2. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della giustizia sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto delle previsioni del Regolamento di organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport del CONI, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri dei procedimenti, alla presentazione della relazione periodica sull'attività della Procura federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale, all'autorizzazione alla sua astensione, alle segnalazioni di infrazioni disciplinari.

CAPO X

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Articolo 106 - Procedimenti di revisione e di revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di garanzia dello sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di garanzia dello sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento.
4. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello.
5. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di garanzia dello sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di garanzia dello sport.
6. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di garanzia dello sport con decisione nel merito.
7. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di garanzia dello sport.

Articolo 107– Sospensione ex codice di comportamento sportivo del CONI

1. Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della FITP, nonché gli organismi rappresentativi degli affiliati, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per gli illeciti indicati nell'allegato A del codice di comportamento sportivo del CONI o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
2. La sospensione fa riferimento alle sentenze o alle altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. La sospensione è disposta dal Tribunale federale e contro il provvedimento è ammesso ricorso alla Corte federale di appello, con le stesse modalità e con gli stessi termini previsti per il deposito del reclamo in appello.
4. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento; la Corte federale di appello decide entro dieci giorni dalla ricezione dell'impugnazione.
5. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.
6. I soggetti interessati dai provvedimenti indicati nel citato codice di comportamento sportivo del CONI e che ricoprono cariche nella FITP o negli affiliati hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla FITP, ovvero alla FITP ed all'affiliato, l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni, fornendo altresì ogni chiarimento richiesto.
7. La mancata comunicazione costituisce infrazione disciplinare per violazione della disposizione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

TITOLO II

ARBITRATO

Articolo 108 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FITP hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280.

3. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo.
4. L'inosservanza della presente disposizione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 109- Procedimento e decisione

1. Chi intende sottoporre una controversia di natura meramente patrimoniale al Collegio arbitrale ai sensi dello Statuto deve farne richiesta, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Corte federale di appello ed alla controparte.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato.
3. La controparte deve designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Corte federale di appello ed al richiedente.
4. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale.
5. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio arbitrale, provvede il Presidente della Corte federale di appello.
6. La medesima procedura va osservata per la sostituzione di uno o più componenti del Collegio arbitrale qualora per qualsiasi motivo vengano meno.
7. Il Presidente designato dalla Corte federale di appello può essere ricusato da ciascuna parte; si applicano le disposizioni sulla ricazione, salva la competenza a decidere che è riservata alla Corte federale di appello.
8. Il Presidente del Collegio arbitrale può concedere, su richiesta delle parti, una sola proroga di trenta giorni per l'emissione del lodo.
9. Il Collegio arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
10. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
11. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.
12. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte di collegi arbitrali istituiti nell'ambito della FITP.

Articolo 110 - Il lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente ed è redatto per iscritto.
2. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
3. È valido il lodo sottoscritto da due arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in riunione collegiale, con l'espressa dichiarazione che il terzo arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
5. Il lodo deve essere emesso e depositato con le formalità prescritte dallo Statuto.
6. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno.
7. Per quanto non previsto, si applicano gli articoli 806, 808 ter e seguenti del codice di procedura civile.

TITOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 111 – Norme transitorie

1. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di giustizia, come modificati in attuazione del Codice della giustizia sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di giustizia, come modificati in attuazione del Codice della giustizia sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

Articolo 112 – Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'approvazione da parte della Giunta nazionale o provvedimento equivalente, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera l), dello Statuto del C.O.N.I. Di esso è data successiva ed immediata pubblicazione negli Atti ufficiali.

Appendice

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

(Deliberato dal consiglio nazionale del CONI nella riunione del 30 ottobre 2012 con deliberazione n. 1472)

Principi fondamentali

Premessa

Il presente codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli statuti e dai regolamenti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite.

I tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del codice e la sua violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il garante del codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del CONI.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni

politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

È fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Ferma restando la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere b) e c), dello statuto del CONI, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l'applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

12. Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il garante del codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Disposizione finale

Le federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.

ALLEGATO "A"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da articolo 216 a articolo 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da articolo 600 a articolo 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da articolo 605 a articolo 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articolo 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da articolo 453 a articolo 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli articolo 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli articolo 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex articolo 56 c.p.

LEGENDA ALLEGATO "A"

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): "frode sportiva".

- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): "doping".
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da articolo 216 a articolo 235:
 articolo 216: "bancarotta fraudolenta"; articolo 217: "bancarotta semplice"; articolo 218: "ricorso abusivo al credito"; articolo 220: "denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito"; articolo 227: "reati dell'istitutore"; articolo 228: "interesse privato del curatore negli atti del fallimento"; articolo 229: "accettazione di retribuzione non dovuta"; articolo 230: "omessa consegna o deposito di cose del fallimento"; articolo 233: "mercato di voto"; articolo 234: "esercizio abusivo di attività commerciale".
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da articolo 600 a articolo 604 c.p.):
 articolo 600: "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" – articolo 600 bis: "prostituzione minorile" – articolo 600 ter: "pornografia minorile" – articolo 601: "tratta di persone" – articolo 603: "plagio".
- Delitti contro la libertà personale (da articolo 605 a articolo 609 decies c.p.):
 articolo 605: "sequestro di persona" – articolo 609 bis: "violenza sessuale" – articolo 609 quater: "atti sessuali con minorenne" – articolo 609 quinquies: "corruzione di minorenne".
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58)
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.:
 articolo 314 ("peculato"); articolo 316 ("peculato mediante profitto dell'errore altrui"); articolo 316 bis ("malversazione a danno dello Stato"); articolo 316ter ("indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"); articolo 317

(“concussione”); articolo 318 (“corruzione per un atto d’ufficio”); articolo 319 (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”); articolo 320 (“corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”); articolo 321 (“pene per il corruttore”); articolo 322 (“istigazione alla corruzione”).

- Delitti contro la fede pubblica (da articolo 453 a articolo 498 c.p.):

capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da articolo 453 a articolo 466 c.p.;

capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, da articolo 467 a articolo 475 c.p.;

capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da articolo 476 a articolo 493bis c.p.;

capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da articolo 494 a articolo 498 c.p.

- Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt. c.p.:

articolo 628 (“rapina”), articolo 629 (“estorsione”), articolo 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); articolo 640 (“truffa”); articolo 640 bis (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”); articolo 644 (“usura”), articolo 646 (“appropriazione indebita”); articolo 648 (“ricettazione”); articolo 648bis (riciclaggio); articolo 648ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”).

- Delitti associativi di cui all’articolo 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’articolo 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”).

- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).

- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex articolo 56 c.p.